## D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

**D.d.s. 10 agosto 2020 - n. 9714**
**Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all'edilizia scolastica, presentati da parte delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia e Sondrio finanziati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 6 bis e 7 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l'articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare i commi 3, 4, 6 bis e 7 nonché l'articolo 6 «Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la possibilità di erogare anticipazioni agli enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione degli interventi finanziati ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica», per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha disposto, con riferimento all'assegnazione a Province e Città metropolitana di Milano di euro 51.350.000,00 per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all'edilizia scolastica:

Ÿ il seguente riparto formulato su proposta dell'Unione delle Province lombarde (UPL) con nota del 29 aprile 2020 prot. 58/2020UPL:

1. Bergamo: 1.518.246 euro nel 2020 e 4.233.242 euro nel 2021,
2. Brescia: 1.832.158 euro nel 2020 e 5.108.505 euro nel 2021,
3. Como: 742.544 euro nel 2020 e 2.070.393 euro nel 2021,
4. Cremona: 746.290 euro nel 2020 e 2.080.840 euro nel 2021,
5. Lecco: 468.013 euro nel 2020 e 1.554.935 euro nel 2021,
6. Lodi: 437.922 euro nel 2020 e 1.501.034 euro nel 2021,
7. Mantova: 885.033 euro nel 2020 e 2.467.688 euro nel 2021,
8. Città metropolitana di Milano: 3.024.400 euro nel 2020 e 8.432.761 euro nel 2021,
9. Monza e Brianza: 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 euro nel 2021,
10. Pavia: 1.313.595 euro nel 2020 e 3.662.625 euro nel 2021,
11. Sondrio: 324.757 euro nel 2020 e 1.455.500 euro nel 2021,
12. Varese: 1.124.414 euro nel 2020 e 3.135.141 euro nel 2021;

Visto il decreto n. 6804 del 10 giugno 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti alle province ed alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 6 bis e 7 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica', per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all'edilizia scolastica», che ha disposto tra l'altro:

- che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui alla l.r. 9/2020, le Province/Città Metropolitana provvedono alla produzione di adeguata documentazione fotografica relativa all'avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con logo di Regione Lombardia;
- ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all'art. 47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il termine del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese derivanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali, disposte dalla l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento e che, conseguentemente, l'utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di investimento per l'esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. n. 3113/2020, in base alla quale le risorse destinate alle Province e alla Città Metropolitana a favore di interventi in ambito di viabilità stradale ed edilizia scolastica non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto opere pubbliche senza rilievo di attività economiche;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. n. XI/3113 del 5 maggio 2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica'»;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state presentate dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano le proposte di intervento e che le stesse hanno pertanto accettato il contributo assegnato dalla l.r. n. 9/2020;

Preso atto dell'avvenuta verifica da parte dell'ufficio territoriale regionale competente dell'ammissibilità degli interventi presentati dalle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia e Sondrio, trasmessa agli Enti interessati ed alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

Dato atto che con l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 è stato approvato l'«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 9/2020, l'inserimento del seguente comma 3 bis:

Ÿ «Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali» e conferito in gestione a Finlombarda SPA. Con successivo provvedimento la Giunta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d'intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell'approvazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali, gli adempimenti finanziari conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell'esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica, provvedono:

- ai sensi dell'art. 7 della legge 23/1996, all'aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'Edilizia scolastica (ARES) della scheda anagrafica dell'edificio o degli edifici per le parti interessate dalle modifiche intervenute;
- nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, all'aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla sopra richiamata Anagrafe Regionale dell'Edilizia scolastica;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare l'VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 19 novembre 2018, con cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA

1. di prendere atto dell'avvenuta verifica da parte dell'ufficio territoriale regionale competente dell'ammissibilità degli interventi presentati dalle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia e Sondrio, trasmessa agli Enti interessati ed alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

2. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell'esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica, provvedono:

- ai sensi dell'art. 7 della legge 23/1996, all'aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'Edilizia scolastica (ARES) della scheda anagrafica dell'edificio o degli edifici per le parti interessate dalle modifiche intervenute;
- nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, all'aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla sopra richiamata Anagrafe Regionale dell'Edilizia scolastica;

3. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell'approvazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali, gli adempimenti finanziari conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti